

Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane

S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE

Direttore : dott. Italo CAVIGLIA
e mail: i.caviglia@asl1.liguria.it
Resp. Ufficio Relazioni Sindacali: dott. Gianni SCEVOLA
Telefono: 0184536557
e mail: g.scevola@asl1.liguria.it

Asl 1 Imperiese
Prot. N° 0009503
12/03/2014 - USCITA



Al Collegio Sindacale della
ASL n. 1 Imperiese

@ e-mail

Oggetto : Ipotesi di accordo di contrattazione integrativa decentrata del 04/03/2014: relazione illustrativa.

Si trasmette copia dell'ipotesi di accordo in epigrafe, sottoscritta fra l'Azienda ed alcune OO.SS. del Comparto, ai fini del parere obbligatorio di competenza di codesto Collegio sulla sola certificazione di conformità alla vigente normativa di legge e di CCNL, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., unitamente alla relazione illustrativa di cui appresso, redatta secondo le indicazioni generali di cui alla Circolare M.E.F. n. 25/2012, per quanto applicabile.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti

Per la Delegazione Trattante
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Claudio BALBI

Direttore SC Sviluppo Risorse Umane: dott. I. CAVIGLIA
Responsabile del procedimento: dott. G. SCEVOLA

Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	4 marzo 2014
Periodo temporale di vigenza	<i>Vigenza giuridica:</i> dalla data di sottoscrizione definitiva fino a sottoscrizione di eventuale nuovo accordo decentrato in materia
Composizione della delegazione trattante	<p><i>Parte Pubblica:</i> Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore SC Sviluppo Risorse Umane, Direttore SSD Professioni Sanitarie, Ufficio Relazioni Sindacali (deliberazione n. 102 del 14/02/2014)</p> <p><i>Parte Sindacale:</i> RSU, OO.SS. ammesse alla contrattazione decentrata: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, FIALS. FSI, NURSIND Parti Sindacali firmatarie: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, FIALS, FSI, NURSIND – la RSU, pur non esprimendo posizione contraria all'ipotesi di accordo, si riserva di sottoporla alla valutazione della sua Assemblea</p>
Soggetti destinatari	Personale del Comparto
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Protocollo d'intesa per l'individuazione dei contingenti di personale del Comparto necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero (<i>istituti di esclusiva parte normativa</i>)
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria
	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 <i>Affermativo.</i></p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 <i>Affermativo</i></p>

		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009</p> <p><i>Affermativo, con riferimento a: retribuzioni, curricula vitae, recapiti telematici e telefonici aziendali dei dirigenti; curricula vitae dei responsabili di posizione organizzativa; tassi assenza e maggior presenza di ogni ufficio dirigenziale; contratti consulenza e collaborazione.</i></p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p><i>Affermativo</i></p>
<p>Eventuali osservazioni</p>		

Modulo 2

Illustrazione dell'ipotesi di accordo

a) contenuti

La presente ipotesi di contratto integrativo decentrato approva il nuovo Protocollo d'Intesa per l'individuazione dei contingenti di personale del Comparto necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero, in sostituzione delle disposizioni di cui al Titolo II° ed alla Tabella allegata n. 1) del CCDI del 22/12/2005.

La revisione del precedente Protocollo si rende necessaria, in quanto la contingentazione del personale ivi prevista non risponde più alla realtà organizzativo-funzionale delle Strutture aziendali.

La presente ipotesi attua le disposizioni contenute nella Legge 12/06/1990 n. 146 (regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali) e nell'Accordo Nazionale Quadro del 20/09/2001 sui "Servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale"

In particolare, l'art. 3 comma 1 di detto Accordo demanda espressamente alla contrattazione decentrata integrativa l'individuazione dei contingenti di personale da esonerare dallo sciopero per la garanzia dei servizi essenziali indicati nell'art. 2 del medesimo Accordo.

Trattasi di materia, questa, *necessariamente* di competenza della contrattazione decentrata, anche dopo la revisione del sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego operata dal D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma "Brunetta").

La presente ipotesi si compone di n. 2 allegati:

- Allegato A): reca il Regolamento sui servizi pubblici essenziali, che recepisce integralmente le disposizioni di cui all'Accordo Nazionale del 20/09/2001, aggiungendo una serie di norme integrative sulle procedure interne aziendali in caso di sciopero (art. 4 commi da 11 a 15);
- Allegato B): indica i contingenti di personale necessari a garantire i servizi minimi essenziali, distinti per strutture (fra quelle interessate) e qualifiche professionali.

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

La presente ipotesi di accordo attiene esclusivamente ad istituti di parte normativa, non comportando quindi alcun utilizzo di risorse dei fondi contrattuali.

c) effetti abrogativi

Il presente accordo, qualora venga sottoscritto in via definitiva successivamente all'acquisizione della certificazione positiva da parte del Collegio Sindacale, disapplica integralmente il Titolo II° e la Tabella n. 1) del CCDI del 22/12/2005 e qualsiasi atto ad esso correlato e/o conseguente.

d) disposizioni in materia di premialità e selettività

La presente ipotesi di accordo non riguarda, neanche in via indiretta, alcun istituto connesso con le previsioni del Titolo III° del D.Lgs. n. 150/09 in materia di premialità ed incentivi né con quelle in tema di selezioni e/o progressioni economiche.

e) risultati attesi in correlazione agli strumenti di programmazione di cui al "Piano Triennale della Performance"

La presente ipotesi di accordo non disciplina istituti correlati, né correlabili alle previsioni di cui al Piano in epigrafe.

Relazione tecnico-finanziaria

Trattandosi di accordo relativo ad istituti di parte esclusivamente normativa e che non prevede utilizzo di risorse allocate nei fondi contrattuali, la relazione tecnico-finanziaria non è pertinente ai fini della certificazione da parte del Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE S.C.
SVILUPPO RISORSE UMANE
dott. Italo CAVIGLIA

Responsabile del procedimento: dott. G. SCEVOLA